

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Abolizione dei corpi di polizia urbana Delega alle Regioni per organizzare i corpi di polizia regionale

ONOREVOLI SENATORI. — A parte le già note carenze funzionali e le necessarie esigenze di ristrutturazione, le nuove disposizioni legislative che hanno assegnato ulteriori compiti ai Comuni hanno riproposto l'urgenza di riorganizzare i Corpi di vigilanza urbana, sanitaria, campestre e rurale.

D'altra parte, appare sempre più evidente la opportunità di regionalizzare i detti servizi onde renderli sempre più rispondenti alle esigenze di uniformità di comportamento operativo; ciò risulta ancora più pressante ove si considerino i nuovi ed ampi poteri delegati alle Regioni soprattutto in quei settori già oggetto dell'interesse istituzionale dei predetti Corpi di vigilanza.

Appare quanto mai evidente come una effettiva azione di vigilanza sistematica, e non episodicamente affidata alla solerzia ed alla sensibilità di alcuni amministratori, certamente contribuirà anche alla effettiva applicazione di quelle leggi e di quelle disposizioni che le Regioni di volta in volta saranno chiamate ad emanare in materia sanitaria, urbanistica, commerciale, eccetera.

Altro obiettivo che si mira a raggiungere con il presente disegno di legge è quello di

affidare direttamente alle Regioni — sottraendoli ai Comuni — gli oneri per il finanziamento dei servizi di vigilanza; ciò servirà pure ad evitare le sperequazioni, oggi purtroppo esistenti tra Comune e Comune, circa la effettiva consistenza organica e la dotazione di attrezzature che sovente impedisce una efficiente azione di vigilanza in settori quanto mai importanti per una più adeguata vita amministrativa dei Comuni.

La stessa ripartizione proposta per i proventi dell'attività contravvenzionale tende a compensare in parte gli oneri a carico delle Regioni ed in parte a dotare semestralmente i Comuni di fondi da utilizzare per l'acquisto di mezzi utili per la vigilanza, per la manutenzione stradale e per la realizzazione di una efficiente segnaletica stradale anche sulle strade comunali, che è oggi quanto mai carente e che colloca il nostro Paese tra gli ultimi in Europa in un settore sempre più importante per il potenziamento delle attività turistiche e di quelle civili in genere.

La stessa organizzazione gerarchica proposta vuol sortire l'effetto di unificare — pur tenendo conto di particolari esigenze ter-

ritoriali e stagionali — i servizi in un modello valido su tutto il territorio nazionale: si eviterà di assistere a casi veramente paradossali, oggi quanto mai frequenti e che non raramente sfiorano il ridicolo (capitani che comandano corpi costituiti da otto vigili e sottufficiali che sono a capo di venti e più unità!).

Per quanto riguarda l'espletamento dei concorsi si propone di effettuare annualmente delle tornate concorsuali per ogni Regione. Ciò eviterà di far trascinarsi per tempi lunghi, ed a volte per anni, singoli concorsi ora svolti in ogni comune, anche con notevole dispendio economico soprattutto se si tiene conto della molteplicità di commissioni esaminatrici, poste in essere di volta

in volta, che provocano anche un non esiguo carico di lavoro burocratico per i singoli uffici comunali.

Si propone infine di affidare direttamente ed esclusivamente al sindaco — nella sua qualità di ufficiale di Governo — il compito di direzione del servizio a livello comunale, evitando in tal modo la delega all'assessore della polizia urbana; figura, questa, che scompare proprio in virtù della unica normativa regionale esistente in materia di organizzazione del servizio e sulla scorta del regolamento nazionale di polizia regionale che sarà approntato dal Ministero dell'interno al fine di evitare differenze quanto mai inopportune tra le diverse Regioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono aboliti i Corpi di polizia urbana, di polizia rurale, le guardie campestri ed i Corpi di polizia sanitaria.

Art. 2.

Entro 300 giorni dalla promulgazione della presente legge, le Regioni sono delegate ad organizzare Corpi di polizia regionale con comandi in ogni Comune secondo quanto previsto dal successivo articolo 6; a tali Corpi di polizia regionale spettano tutti i compiti attualmente riconosciuti dalla legge ai Corpi di polizia urbana, di polizia sanitaria e di guardie campestri o rurali.

Art. 3.

Gli attuali appartenenti ai Corpi di polizia urbana sono incorporati automaticamente nei Corpi di polizia regionale, che osserveranno un medesimo regolamento nazionale che il Ministero dell'interno appronterà entro 100 giorni dalla data di promulgazione della presente legge; essi manterranno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, il grado gerarchico attualmente loro riconosciuto.

Art. 4.

Le Regioni, mediante concorsi pubblici nazionali, provvedono, nel periodo 1°-31 ottobre di ogni anno, ad assumere agenti e graduati secondo le necessità che i Comuni comunicheranno entro il 30 giugno al competente assessorato regionale.

Art. 5.

Gli oneri attualmente a carico dei Comuni per il funzionamento dei Corpi di cui all'articolo 1 passano a carico delle Regioni.

Presso ogni presidenza di Giunta regionale è istituito il servizio di polizia regionale che è comandato da un funzionario cui compete il grado di generale di brigata.

Art. 6.

I comandi comunali del Corpo di polizia regionale saranno così organizzati:

- a) un agente per ogni 700 abitanti, con non meno di tre agenti per ogni Comune;
- b) un sottufficiale per ogni sei agenti;
- c) un ufficiale non comandante per ogni 20 agenti;
- d) un comandante col grado di colonnello per i Comuni con più di 500 mila abitanti;
- e) un comandante col grado di tenente colonnello per i Comuni con più di 100.000 abitanti;
- f) un comandante col grado di maggiore per i Comuni con più di 50.000 abitanti;
- g) un comandante col grado di capitano per i Comuni con più di 25.000 abitanti;
- h) un comandante col grado di tenente per i Comuni con più di 15.000 abitanti;
- i) un comandante col grado di sottotenente per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
- l) un comandante col grado di maresciallo maggiore in tutti gli altri Comuni.

Per i posti di cui al punto a) del presente articolo è necessario il possesso del diploma di scuola media di primo grado.

Per i posti di cui ai punti b) ed l) è necessario il possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

Per tutti gli altri posti di cui ai punti c), d), e), g), h), i), l) è necessario il possesso del diploma di laurea in legge.

Ferme restando le esigenze organiche, anche eventualmente su richiesta del Consiglio comunale, il presidente della Giunta regionale può decretare il trasferimento di graduati ed agenti nell'ambito della stessa Regione.

È ammessa la richiesta di trasferimento, da parte di agenti e graduati che ne abbiano motivo, in altro Comune anche di altre Regioni. Tale richiesta è indirizzata al Presidente della Regione nel cui territorio si presta servizio; questi può decretare il trasferimento fuori Regione, sentito il Presidente della Regione nel cui ambito si chiede di essere trasferiti.

Art. 7.

Le retribuzioni al personale di cui alla presente legge sono quelle attualmente previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali.

Art. 8.

Oltre agli oneri per i centri sportivi, per le bande musicali e per le divise di alta uniforme, sono a carico dei Comuni esclusivamente l'onere per la disponibilità dei locali adibiti a comando e l'onere per il solo acquisto degli automezzi e dei motomezzi in dotazione ai Corpi di vigilanza di cui all'articolo 1.

Sono a carico della Regione tutti gli altri oneri necessari per il funzionamento e le attrezzature dei detti Corpi.

Art. 9.

I Comuni con patrimonio boschivo superiore a 100 ettari avranno assegnato anche un agente-guardia campestre ed altre unità per ogni 100 ettari di territorio adibito a bosco.

I Comuni con patrimonio demaniale terriero superiore a 200 ettari avranno assegnato anche un agente-guardia rurale ed altre unità per ogni 200 ettari di territorio demaniale, comprese le costiere e le superfici lacustri o lagunari.

I Comuni sedi di pretura o di tribunale avranno assegnata anche una squadra di polizia giudiziaria costituita da: 3 agenti ed un sottufficiale per ogni Comune con meno di 25.000 abitanti; 5 agenti ed un sottufficiale per ogni Comune con meno di

50.000 abitanti; 8 agenti e 2 sottufficiali per ogni Comune con meno di 100.000 abitanti; 15 agenti, 5 sottufficiali ed un ufficiale per ogni Comune con più di 100.000 abitanti.

I Comuni che rivestono particolare interesse turistico o paesaggistico avranno in assegnazione una ulteriore unità per ogni 3.000 abitanti; per tali assegnazioni è competente il presidente della Giunta regionale che decreta, sentito il parere dell'assessore regionale al turismo.

È prevista la possibilità di istituire comandi stagionali in considerazione di particolari esigenze locali riconosciute con apposito decreto del presidente della Giunta regionale.

Art. 10.

I comandi comunali di polizia regionale possono ricevere disposizioni dal sindaco del Comune; tale potere non è delegabile agli assessori.

Art. 11.

I proventi delle oblazioni alle contravvenzioni elevate dai comandi comunali sono così ripartiti: 50 per cento a favore della Regione; 50 per cento a favore del Comune presso cui è istituito il comando comunale di appartenenza.

I proventi derivati al Comune secondo quanto previsto al precedente comma sono versati semestralmente dalla Regione e vanno utilizzati per la manutenzione stradale e la segnaletica, oltre che per l'eventuale acquisto di automezzi o motomezzi da dare in dotazione al Corpo.

Art. 12.

Gli appartenenti ai Corpi di polizia regionale sono, nell'ambito del territorio regionale, agenti di polizia giudiziaria e come tali sono tenuti ad inviare i rapporti al pretore del mandamento, al sindaco ed al comando regionale.

Gli appartenenti ai Corpi di polizia regionale sono armati esclusivamente con pistole automatiche di tipo non « da guerra ».

Art. 13.

Per quanto riguarda la vigilanza sanitaria ed antinquinamento, in ogni Comune sarà attivata una squadra così organizzata:

Comuni fino a 5.000 abitanti: 1 sottufficiale e 2 agenti;

Comuni fino a 10.000 abitanti: 1 sottufficiale e 4 agenti;

Comuni fino a 15.000 abitanti: 1 sottufficiale e 6 agenti;

Comuni fino a 25.000 abitanti: 1 sottufficiale, 1 sottufficiale in sottordine e 8 agenti;

Comuni fino a 50.000 abitanti: 1 ufficiale, 3 sottufficiali e 15 agenti;

Comuni fino a 100.000 abitanti: 1 ufficiale, 5 sottufficiali e 25 agenti;

Comuni fino a 500.000 abitanti: 1 ufficiale, 1 ufficiale in sottordine, 10 sottufficiali e 40 agenti;

Comuni fino a 1.000.000 di abitanti: 1 ufficiale superiore, 3 ufficiali in sottordine, 20 sottufficiali e 100 agenti.

Per ogni 25.000 abitanti in più un'altra unità-agente.

Per il reclutamento del detto personale si osserverà quanto stabilito dal precedente articolo 6.

In ogni Regione vi è un comandante regionale col grado di colonnello.

Art. 14.

Le commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale di cui ai precedenti articoli saranno così costituite:

presidente: presidente della Giunta regionale o assessore delegato all'uopo;

componenti: 3 delegati delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; 1 funzionario in rappresentanza del Ministro dell'interno; 1 funzionario dell'assessorato regionale alla sanità, per i con-

corsi per il reclutamento degli agenti e dei graduati della vigilanza sanitaria; 1 funzionario dell'assessorato regionale agli enti locali; 1 docente universitario di diritto amministrativo; 1 docente universitario di diritto penale; 1 docente di lingua italiana di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado.

I concorsi che si svolgono ogni anno nel periodo previsto dall'articolo 4 saranno aperti a tutti i cittadini italiani di sana costituzione fisica appartenenti ad entrambi i sessi e che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno di età.

È ammessa l'elevazione del limite di età in tutti i casi previsti dalla legge e per gli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato (Carabinieri, Guardie di finanza, Pubblica sicurezza); il limite massimo è fissato nel non aver compiuto il 45° anno di età.

Per i concorsi per la copertura dei posti di ufficiale si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto nei seguenti casi: funzionario di Pubblica sicurezza con almeno 2 anni di servizio; sottufficiali di Pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza con almeno 10 anni di servizio e con almeno 2 anni di comando di reparto (stazione, brigata, squadra, distaccamento, eccetera); ufficiali di Pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e dei Carabinieri con almeno 5 anni di servizio.

Tutti i vincitori del concorso dovranno svolgere un corso di qualificazione della durata di almeno sei mesi presso una scuola che sarà istituita presso ogni Presidenza regionale.